



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

DGVPTM/DIV. 7/FM

Rif. n. 21095 del 27/08/2020

A UNASCA
unasca@pec.unasca.it

e, p.c. Direzione generale per la motorizzazione
dg.mot@pec.mit.gov.it

Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
Reparto II - Ufficio 2
cgcp@pec.mit.gov.it

CONFARCA
confarca@pec.it

Oggetto: Quesito su proroga della validità delle patenti nautiche e dei certificati medici per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche.

Con riferimento alla Vostra PEC in data 27/08/2020, si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni in legge 25 settembre 2020, n. 124, non tutti i termini differiti dalle disposizioni legislative precedenti sono stati armonizzati all'ultima proroga dello stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri in data 7 ottobre 2020 con cessazione in data 31 gennaio 2021.

L'Allegato 1, al quale rinvia il citato articolo 1, comma 3, non contempla, nell'elenco delle disposizioni legislative prorogate, gli articoli 103 e 104 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27.

Viceversa l'articolo 157, comma 7-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, proroga la validità delle patenti nautiche, con scadenza dal 31 gennaio 2020, al 31 dicembre 2020. Le patenti nautiche sono infatti documenti di riconoscimento rilasciati da amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), e 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Si invitano la Direzione generale per la motorizzazione e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto a valutare l'opportunità della diffusione della presente nota agli Uffici e ai Comandi dipendenti.

IL DIRIGENTE
Giovanni Proietti

Da: unasca@pec.unasca.it

Inviato: giovedì 27 agosto 2020 16:56

A: dg.tm@pec.mit.gov.it

Oggetto: 1) Validità patenti nautiche - 2) Validità certificati medici concernenti

Allegati: Circ. Motorizzazione prot. n. 22208 del 13 agosto 2020.pdf

Sede Nazionale

Viale di Val Fiorita, 88 - 00144 Roma - EUR

Tel. 06.54221986 Fax 065916542

email unasca@unasca.it

Roma, 27 agosto 2020

Prot. n. 545/SNA/lb

Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Con la circolare prot. n. 17022 emanata da Codesta D.G. il 7 luglio 2020 si ritiene che la patente nautica rientri ad ogni effetto tra gli atti abilitativi comunque denominati, trovando di conseguenza applicazione l'articolo 103, comma 2 del DL 18/2020, convertito dalla legge 27/2020 che sposta appunto la validità degli atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ai 90 giorni successivi al termine dello stato di emergenza; ergo troverebbe ulteriore applicazione anche il D.L. n. 83 del 30.07.2020 (in corso di conversione in legge, che naturalmente non c'era al momento dell'emanazione della Vs. circolare) con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato al 15.10.2020, spostando i termini menzionati 90 gg. al 13 gennaio 2021 dal 29 ottobre 2020.

Tuttavia il comma 2 dell'articolo 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dispone che la patente nautica è equipollente alla carta di identità ed è quindi un documento di riconoscimento.

L'articolo 104 del D.L. n. 18 sopra citato, così come modificato dall'articolo 157, comma 7-ter, prevede la proroga della validità dei documenti di riconoscimento e di identità, con scadenza dal 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020.

E infatti la circolare prot. 22208 emanata dalla D.G. per la Motorizzazione il 13.08.2020 (acclusa per comodità) riassume i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida: le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 dicembre 2020, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 sul territorio nazionale.

Essendo la patente nautica, come la patente di guida, oltre ad atto abilitativo anche documento di identità, sul territorio nazionale la norma pertinente risulterebbe il richiamato art. 104 del solito DL 18, conseguentemente domanderemmo una cortese integrazione in tal senso della Vs. nota 17022.

Con l'occasione si chiederebbe anche, ai fini di un'univoca interpretazione ed attuazione, di indicare inoltre, al pari della ricordata circolare 22208 della D.G. Motorizzazione con riferimento ai certificati medici per le patenti di guida, come la proroga disposta con l'articolo 103, comma 2 del D.L. 18/2020, riguardi i certificati medici per il conseguimento/rinnovo delle patenti

nautiche.

Fiduciosi in un cortese sollecito riscontro, si ringrazia dell'attenzione e si porgono i migliori saluti.

Il Responsabile scuole nautiche Unasca

Tommaso Boccanfuso